

CONVENZIONE POSTALE ADDIZIONALE DEL 12 LUGLIO 1889

Art. 1

Le Convenzioni stipulate a Firenze il 2 Marzo 1877 ed a Roma il 23 Giugno 1883 per regolare i rapporti fra la Repubblica di S. Marino e l'Italia rimangono in vigore in quanto non è altrimenti disposto dal testo unico delle leggi postali italiane approvato con R. Decreto del 20 Giugno 1889 N° 6141 serie 3^a. Sono estesi alla Repubblica di S. Marino tutti i servizi contemplati nel detto testo unico delle leggi postali, e quelli internazionali che l'Italia esegue con Stati esteri in forza di regolari Convenzioni. Ai detti servizi sono applicabili le disposizioni del Regolamento per l'esecuzione del sopra citato Testo Unico delle Leggi postali italiane, approvato con R. Decreto del 20 Giugno 1889 N. 6152 Serie 3^a nonché quelle contenute nei Regolamenti per l'esecuzione delle Convenzioni internazionali. Per l'osservanza delle disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti sopra citati il territorio della Repubblica di S. Marino è assimilato al territorio italiano.

Art. 2

Le indennità per smarrimento o deficienza, non cagionati da forza maggiore, di oggetti raccomandati ed assicurati, saranno a carico della Repubblica di S. Marino o dell'Italia, secondo chela perdita o la deficienza siano avvenute nel territorio dell'una o dell'altra parte contraente o per colpa dei proprii Agenti.

L'Amministrazione italiana sostituisce in simili casi gli Stati esteri per le corrispondenze raccomandate ed assicurate da e per l'estero.

Art. 3

L'Amministrazione postale di S. Marino riterrà a suo esclusivo profitto tutto l'ammontare delle tasse riscosse dai suoi uffizi, sui biglietti postali, sulle lettere assicurate, sui vaglia internazionali ordinari e telegrafici, sulle riscossioni di effetti di commercio per conto di terzi, sui titoli postali di credito, sui biglietti postali di ricognizioni, sulle associazioni ai giornali e sulle ricevute di ritorno.

L'Amministrazione postale italiana riterrà invece a suo profitto l'ammontare delle tasse di riscossione dai suoi uffizi sui biglietti postali, sulle lettere assicurate, sui vaglia Consolari, sulle riscossioni degli effetti di commercio per conto di terzi, sui titoli postali di credito, sui libretti di ricognizione, sulle associazioni dei giornali, sulle ricevute di ritorno, nonché le quote bonificate dalle Amministrazioni estere sulle lettere assicurate provenienti dall'estro, e sui vaglia internazionali ordinari telegrafici a destinazione della Repubblica di S. Marino.

Art. 4

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica di S. Marino, conclusa a Roma il 26 Giugno 1883, sono estese ai pacchi con dichiarazione di valore e gravati di assegno, ai pacchi ingombranti ed ai recipienti vuoti di ritorno.

I compensi però stabiliti nell'Articolo 6 della Convenzione sopra citata sono aumentati:

- a) di centesimi 5 per ogni pacco o recipiente vuoto considerato ingombrante;
- b) di centesimi 5 per ogni 200 o frazioni di 200 lire pei pacchi con dichiarazione di valore;
- c) di centesimi 5 per ogni pacco gravato di assegno.

La Repubblica di S. Marino ha facoltà di applicare ai pacchi diretti sul suo territorio la tassa di custodia di centesimi 5 e di centesimi dieci stabilita dall'Art. 22 del Regolamento per l'esenzione delle leggi postali italiane. Tale tassa, se applicata, rimarrà a beneficio della Repubblica suddetta.

Le tasse dei vaglia prelevate dall'importo degli assegni gravanti pacchi originari dall'Italia e dagli Uffizi italiani all'estero a destinazione della Repubblica di S. Marino e viceversa restano a beneficio dell'Amministrazione che mette tali vaglia. Gli assegni invece riscossa per pacchi originari dall'estero saranno convertiti in vaglia ordinari in esenzione di tassa.